

OGGETTO: mozione per l'adozione dell'aliquota IMU minima consentita dalla legge sull'abitazione principale e pertinenze per l'anno 2012, per richiedere al Governo l'eliminazione dell'IMU sull'abitazione principale e pertinenze e la reintroduzione dell'IMU per gli immobili di proprietà delle fondazioni bancarie, applicando l'aliquota massima.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO

che l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 anticipa dal 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (cosiddetta IMU), introdotta dal decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo 23/2011 articoli 8 e 9), in via sperimentale dal 2012 al 2014 per poi entrare a regime nel 2015;

che con l'Imu (che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e successivamente abolita dall'ultimo governo Berlusconi), vengono introdotte le nuove aliquote fissate da ciascun Comune, aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria come segue:

- abitazione principale e relative pertinenze con aliquota ordinaria 0.4 % che può essere aumentata o diminuita a discrezione di ogni Comune dello 0.2% (minimo- massimo 0.2%-0.6%);
- fabbricati rurali ad uso strumentale con aliquota ordinaria 0.2 che può essere diminuita a discrezione di ogni Comune dello 0.1% (minimo- massimo 0.1%-0.2%);
- tutti gli altri immobili con l'aliquota ordinaria dello 0.76 % che può essere aumentata o diminuita a discrezione di ogni Comune dello 0.3% (minimo-massimo 0.46%-1.06%);

PREMESSO INOLTRE

che l'IMU è dovuta sia dai proprietari di immobili residenziali, sia dai proprietari di immobili commerciali:

che inoltre la prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro;

che la legge n.214 del 22 dicembre 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 - G.U. n.300 del 27 dicembre 2011 - all'articolo 13 comma 10 settimo periodo prevede che "L'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.", ovvero i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n.662);

VISTO

- che la situazione socio – economica nella quale versa oggi l'Italia è a dir poco preoccupante e le famiglie italiane, già fortemente provate dalla riforma fiscale, si trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici;
- che l'articolo 47 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese”;
- che da tale tassazione IMU saranno invece escluse le proprietà possedute dalle fondazioni bancarie, in quanto definite “non a scopo di lucro”;

CONSIDERATO

che la casa principale di abitazione non può essere considerata “a scopo di lucro”, ma bensì il frutto dei sacrifici delle famiglie italiane e bene primario ed irrinunciabile;

IMPEGNA

IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ad intervenire affinché alle unità immobiliari persistenti sul territorio comunale di propria competenza possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza non temporanea in istituti di ricovero o di lungodegenza sanitaria, si applichi l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale (e per le relative pertinenze), fermo restando la condizione che le unità immobiliari in oggetto non risultino locate, come da termini di legge;

a ridurre al minimo consentito dalla Legge l'aliquota per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica sulla prima casa, portandola così allo 0,2%, ritenendo che sia inopportuna ed iniqua una ulteriore tassa che prenda di mira un bene essenziale e primario quale la prima casa;

ad inviare al Presidente del Consiglio e al Ministro competente , la richiesta specifica di eliminare l'IMU sulla prima casa, visto che questa non può essere considerata un bene da perseguire a scopo di lucro;

ad inviare al Presidente del Consiglio e al Ministro competente , la richiesta specifica di reintrodurre l'IMU sugli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie, applicando anche l'aliquota massima, compensando in tale modo, almeno in parte, le minori entrate dovute all'abolizione dell'IMU sulla prima casa.